

Il tribunale di Reggio Emilia

(decreto di chiusura del fallimento per ripartizione finale dell'attivo – articolo 118 n° 3 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Prima sezione

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Francesco Parisoli** presidente

dott. **Simona Boiardi** giudice

dott. **Niccolo' Stanzani Maserati** giudice rel.

ha emesso il seguente

d e c r e t o

rilevato che è stato approvato il conto finale della gestione;

che è stato liquidato il compenso finale del curatore;

che, come si desume dal rendiconto finale e dalle relazioni periodiche del curatore, la prosecuzione del fallimento non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura;

ritenuto pertanto che ricorre la causa di chiusura del fallimento prevista dall'articolo 118 n° 4 della legge fallimentare;

p.q.m.

I. su istanza del curatore, dichiara chiuso il fallimento n. 21/2022 a carico di BRICOONE EOOD (GIÀ BRICOONE S.R.L.) per l'impossibilità di soddisfare i creditori concorsuali, i crediti prededucibili e le spese di procedura;

II. manda alla cancelleria per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 17 della legge fallimentare.

Così deciso in Reggio Emilia il 20/09/2023, nella camera di consiglio della prima sezione.

il presidente

Francesco Parisoli

